



# COMUNE DI SCALDASOLE

Provincia di Pavia

Via XI Febbraio, 7

Tel. 0382.997454 – Fax 0382.996396

Cod. Fisc. 00482750189

**N. 85 Reg. Delib.  
del 12/11/2014**

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DEL VERSAMENTO ORDINARIO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI E DELLA SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **dodici** del mese di **novembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Presiede il Sindaco.

Su numero tre componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<i>BONANDIN Alberto</i>	Sindaco	P	
<i>STRAMEZZI Stefano</i>	Assessore/Vicesindaco	P	
<i>CATTANEO Luigi</i>	Assessore	P	
		Totale PRESENTI N°	3
		Totale ASSENTI N°	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maranta COLACICCO con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig BONANDIN Alberto, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

**OGGETTO:** Imposta municipale propria – Individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento per l'anno 2015.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

DATO ATTO che ai sensi dell'art.49, comma 1, e ai sensi dell'art. 147 bis., comma 1 del D.Lgs.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e/ o integrazioni sulla proposta di deliberazione in esame sono stati richiesti ed espressi dal responsabile del servizio competente i seguenti pareri, inseriti nella relativa deliberazione:

- in ordine alla regolarità tecnica: **PARERE FAVOREVOLE**, da parte del Responsabile del Servizio Amministrazione generale economico finanziario;
- in ordine alla regolarità contabile: **PARERE FAVOREVOLE**, da parte del Responsabile del Servizio Amministrazione generale economico finanziario;

Atteso l'adempimento di cui all'art. 147 bis- comma 2- del del D.Lgs.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e/ o integrazioni;

**RICHIAMATE** le vigenti disposizioni di legge in materia;

**ATTESA** la propria competenza in merito, ai sensi del D.Lgs.267/2000;

**RICHIAMATE** le manovre correttive in corso ;

**VISTO** l'art. 13, comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 (Manovra Monti), il quale stabilisce che l'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, per la cui identificazione *«restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell'I.C.I.»*;

**VISTO** il successivo comma 3 dello stesso articolo, il quale dispone che *«la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504»*;

**CONSIDERATO** che, sulla base di tali disposizioni, le modalità applicative dell'Imposta Municipale Propria con riferimento ai terreni fabbricabili dovranno essere rinvenute nella normativa e nelle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali intervenute negli ultimi due decenni in materia di I.C.I.;

**CONSIDERATO** che il richiamo contenuto nel Decreto Monti al criterio di determinazione della base imponibile dettato dall'art. 5, commi 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 costituisce un evidente problema per i Comuni, a fronte di un'imposta caratterizzata dalla presenza di una pesante quota di compartecipazione da parte dello Stato, che – se negli immobili accatastati è stata compensata con un generalizzato aumento sia dei moltiplicatori che delle aliquote di base, il cui effetto è stato sostanzialmente quello di determinare un maggior gettito pressoché equivalente alla quota di imposta di competenza statale – in relazione alle aree edificabili (la cui base imponibile è individuata dal valore venale in comune commercio, del tutto indifferente ai moltiplicatori catastali) determinerà, a parità di aliquote rispetto all'I.C.I., una riduzione del gettito a favore dei Comuni equivalente all'intera quota di competenza dello Stato;

**CONSIDERATO** quindi che, per compensare il possibile minor gettito relativo alle aree edificabili a fronte della quota di compartecipazione statale al gettito, si rende necessario intervenire non

soltanto sul fronte delle aliquote, ma anche sotto il profilo della valorizzazione delle aree edificabili, cercando di avvicinarsi all'effettivo valore di mercato dei terreni;

VISTO, sotto questo profilo, l'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell'I.C.I., il quale dispone che *«per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»*;

VISTO altresì l'art. 59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale dispone che *«con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso»*;

CONSIDERATO che tale disposizione non appare più applicabile all'Imposta Municipale Propria - a fronte dell'eliminazione del richiamo alle disposizioni contenute nell'art. 59 D.Lgs. 446/1997, disposto da parte dell'art. 4, comma 1 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012 - e che, in ogni caso, la sua applicazione rischierebbero di creare dei problemi nei confronti della quota di imposta dovuta allo Stato, ove i valori determinati dal Comune non fossero effettivamente assimilabili a quelli di mercato;

VISTO altresì l'art. 11-*quaterdecies*, comma 16 L. 2 dicembre 2005, n. 248, la quale dispone che *«ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»*;

VISTO altresì il successivo art. 36, comma 2 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248 (cd. *Decreto Bersani*), il quale - sempre in materia di interpretazione della definizione di area edificabile ai fini tributari - ha stabilito che *«ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»*;

CONSIDERATO che la legittimità di tale duplice intervento normativo è stata confermata:

- dalla Corte Costituzionale, la quale, in prima battuta con l'Ordinanza del 27 febbraio 2008 n. 41, ha ribadito la legittimità dell'interpretazione dettata dal Legislatore, evidenziando che *l'edificabilità di un terreno e la conseguente imponibilità ai fini I.C.I. deve essere verificata in base alle sole previsioni del Piano Regolatore, anche se privo di strumenti attuativi, essendo sufficiente, ai fini fiscali, l'astratta edificabilità del suolo a giustificare la valutazione del terreno secondo il suo valore venale ed a differenziare radicalmente tale tipo di suoli da quelli agricoli non edificabili*;
- dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale, nella sentenza 30 novembre 2006 n. 25506, ha chiarito che *«il testo della legge non consente più di distinguere a seconda delle fasi di lavorazione degli strumenti urbanistici, perché se è stato adottato l'avvio della procedura per la formazione del P.R.G., la situazione in movimento non consente più di beneficiare del criterio statico della valutazione automatica (id est, della valutazione connessa, D.Lgs. 504/1992, art. 5, ex comma 7, al "reddito dominicale risultante in Catasto"): quello che interessa al Legislatore fiscale è la necessità di adottare un diverso criterio di valutazione dei suoli, quando questi siano avviati sulla strada (non necessariamente senza ritorno) della edificabilità, atteso che normalmente ... già l'avvio della procedura per la formazione del P.R.G. determina una impennata di valore, pur con tutti i necessari distinguo (riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali)»*.

Nella propria sentenza, la Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato *«le diversità delle finalità della legislazione urbanistica rispetto a quelle della legislazione fiscale: la prima tende a garantire il corretto uso del territorio urbano, e, quindi, lo jus aedificandi, che non può essere esercitato se non*

*quando gli strumenti urbanistici siano perfezionati (garantendo la compatibilità degli interessi individuali con quelli collettivi); la seconda, invece, mira ad adeguare il prelievo fiscale alle variazioni dei valori economici dei suoli, che si registrano e progrediscono, in parallelo, dal sorgere della mera aspettativa dello jus aedificandi, fino al perfezionamento dello stesso», specificando che lo jus aedificandi e lo jus valutandi «poggiano su differenti presupposti (il primo sul perfezionamento delle relative procedure, il secondo sull'avvio di tali procedure: non si può costruire se prima non sono definite tutte le norme di riferimento; si può valutare un suolo considerato a vocazione edificatoria, anche prima del completamento delle relative procedure; ... i tempi ancora necessari per il perfezionamento delle procedure, con tutte le incertezze riferite anche a quelli che potranno essere i futuri contenuti prescrittivi, entrano in gioco come elementi di valutazione al ribasso)».*

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che «la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi non edificabili, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore», perché con la perdita della inedificabilità di un suolo (cui normalmente si accompagna un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla valutabilità in concreto dello stesso;

CONSIDERATO quindi che tale duplice intervento normativo, se da un lato ha confermato che l'imponibilità delle aree edificabili ai fini I.C.I. (così come in generale ai fini delle altre imposte gravanti sul patrimonio) deve intendersi legata alle semplici risultanze del Piano regolatore, a prescindere dalla effettiva edificabilità di fatto, non ha comunque risolto il problema della valorizzazione attribuibile a quelle aree che, pur se teoricamente edificabili in base alle previsioni dello strumento urbanistico, risultano di fatto soggette a vincoli ovvero alla preventiva adozione di strumenti urbanistici di dettaglio, sicuramente in grado di differenziarle dalle aree immediatamente utilizzabili a fini edificatori o comunque non vincolate, incidendo di conseguenza sul loro valore;

CONSIDERATO che, in questi ultimi anni, l'attenzione della giurisprudenza si è quindi concentrata sull'aspetto della valorizzazione delle aree edificabili, nel tentativo di fornire un quadro completo in ordine ai criteri di imposizione delle aree, per contemperare la definizione del momento impositivo con una individuazione del valore imponibile che non sia più fissa per tutti i terreni aventi le medesime caratteristiche sotto il profilo urbanistico, ma che tenga conto delle singole peculiarità di ogni area edificabile, intese come elementi di valorizzazione o di svalutazione della singola area rispetto a quella definita sulla carta dallo strumento urbanistico;

CONSIDERATO che tale valutazione deve necessariamente vedere compartecipi – in particolare a fronte dell'introduzione di un'imposta che non ha più quale unico soggetto attivo il Comune, ma anche lo Stato – gli organi istituzionali (in primo luogo il Comune, ma anche l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio del Registro, così come l'Agenzia del Territorio), al fine di individuare dei criteri estimativi delle aree edificabili che, senza giungere a richiedere la predisposizione di una perizia per valutare ogni singolo terreno, siano rispondenti alle effettive caratteristiche delle diverse aree edificabili, in modo da poter riconoscere ad ognuna un corretto valore imponibile, in applicazione del principio di capacità contributiva dettato dall'art. 53 della Costituzione;

ATTESO che il Comune, come avvenuto per gli anni precedenti provvederà ad inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al fine di avere conferma dei valori dalla stessa utilizzati in merito agli accertamenti dell'Imposta di Registro in relazione alle aree edificabili situate sul territorio comunale;

ATTESO che si provvederà anche ad interpellare l'Agenzia del Territorio di Pavia;

RITENUTO opportuno stabilire, al fine di introdurre un corretto criterio di valorizzazione delle aree edificabili, con riferimento in particolare alla decorrenza dell'imposizione a fronte della disposizione interpretativa dettata dall'art. 36, comma 2 L. 248/2006, che l'applicazione dei valori individuati nella presente delibera debba decorrere dalla data di operatività dello strumento urbanistico sulla base delle disposizioni dettate dalla normativa regionale, da intendersi come adozione della deliberazione di adozione definitiva da parte del Comune del P.R.G., P.G.T. o della relativa variante e non, invece, dalla data di adozione preliminare di tale strumento urbanistico da parte del Comune;

CONSIDERATO che, a decorrere da tale data, il Comune dovrà intendersi tenuto, ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, a dare comunicazione formale al proprietario dell'attribuzione all'area posseduta della caratteristica della fabbricabilità, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo;

VISTO il Regolamento comunale in materia di Imposta Municipale Propria, quale componente IUC;

VISTE le precedenti deliberazioni adottate dal Comune per la valorizzazione delle aree edificabili ai fini I.C.I.;

RITENUTO peraltro di non doversi avvalere della procedura prevista dal sopra citato art. 59 D.Lgs. 446/1997, in quanto, come si è visto sopra, non più applicabile nell' Imposta Municipale Propria ed, in ogni caso, perché l'attività di individuazione dei valori delle aree edificabili non deve comunque intendersi mirata ad autolimitare il potere di accertamento del Comune, bensì a stabilire i valori medi in comune commercio delle aree edificabili;

RITENUTO che la finalità della presente delibera debba invece essere quella di individuare gli effettivi valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale, sulla base di apposito studio tecnico finalizzato ad individuare tali valori in relazione agli elementi previsti dall'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992, con particolare riferimento ai prezzi medi rilevati sul mercato;

RITENUTO che la competenza all'approvazione dei valori così individuati possa essere rimessa alla Giunta Comunale, non assumendo tale delibera valore regolamentare, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e degli artt. 42 e 48 D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO in tal senso necessario individuare i valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale con riferimento all'anno d'imposta 2013, per fare in modo che tali valori possano costituire un termine di riferimento per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di autoversamento da parte dei contribuenti;

DATO ATTO che, al fine di individuare i valori medi delle aree edificabili, si è quindi ritenuto di rivolgersi all'Agenzia delle Entrate come da lettera sopra citata;

ATTESO che in caso di ritardata e/o mancata risposta nei termini utili per il versamento si ritengono per l'anno 2014, in via presuntiva, titolo di riferimento i valori venali, deliberati con la presente, quali valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale, salvo adeguamento una volta pervenuta la risposta;

PRECISATO che tali valori devono peraltro intendersi come valori medi, pur se determinati in base alle effettive risultanze del mercato, e che, pertanto, a seguito dell'approvazione degli stessi, non si darà comunque luogo a rimborsi d'imposta nei confronti dei soggetti che abbiano provveduto a versare l'I.C.I. sulla base di valori di mercato più elevati;

PRECISATO altresì che ai contribuenti che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune sarà rimessa la possibilità di provare l'effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, a seguito della presentazione al Comune di una apposita documentazione, che dovrà formare oggetto di specifica valutazione da parte del Comune all'atto dell'accertamento del maggior valore, nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati;

Visto l'allegato parere favorevole del revisore dei conti;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

## **DELIBERA**

- 1) **di individuare** i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2015 sulla base dell'allegata relazione All. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, salvo adeguamento una volta pervenuta la risposta dagli Enti interpellati, così come in essere per l'anno 2014;
- 2) **di stabilire che:**
  - eventuali versamenti effettuati sulla base di valori di mercato più elevati, superiori a quelli sopra determinati, saranno ritenuti congrui e non potranno essere oggetto di rimborsi d'imposta;
  - a fronte di atti pubblici riportanti valori superiori a quelli di cui alla presente tabella, gli stessi dovranno essere assunti a riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta;

- 3) **di stabilire** infine che obiettivo prioritario dell'attività di accertamento da svolgersi da parte da parte dell'Ufficio Tributi ai fini dell'Imposta Municipale Propria, dovrà essere quello di definire le posizioni dei contribuenti che risultino evasori totali in relazione alle aree edificabili possedute, mediante accertamento di tutta l'imposta non versata per gli anni ancora suscettibili di accertamento e dei relativi accessori di legge;
- 4) **di dare** ampia diffusione alla presente, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale;
- 5) **di dichiarare**, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di legge;
- 6) **di disporre** che la presente deliberazione contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione on line, venga comunicata, ai sensi del D.Lgs.267 del 18.08.2000, ai capigruppo consiliari;
- 7) **di dare atto** che la firma autografa sulla copia conforme ad originale in carta libera per uso amministrativo, da pubblicare all'Albo on line, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.

### **SUCCESSIVAMENTE**

Attesa l'urgenza,

RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art.134 - comma 4 - del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

CON separata votazione resa in forma palese, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI SCALDASOLE

Provincia di Pavia

Via XI Febbraio, 7

Tel. 0382.997454 – Fax 0382.996396

Cod. Fisc. 00482750189

Allegato sub A delib. G.C. n. 85 del 12.11.2014

Valori venali delle aree edificabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria anno 2015

## 1) Via ALBERTO SALVADEO – Via DELLA QUERCIA – Via DELLE BETULLE

### *Zone residenziali B3 di completamento semirade*

Fg. 9 mappale 966	mq. 472,00	
Fg. 9 mappale 1129	mq. 828,00	
Fg. 9 mappale 1145	mq. 534,00	
Fg. 9 mappale 1260/parte	mq. 552,00	
Fg. 9 mappale 439	mq. 2.936,00	
Fg. 9 mappale 779	mq. 1.686,00	
Fg. 9 mappale 1256	mq. 793,00	
Fg. 10 mappale 232	mq. 1.500,00	
	-----	
	mq. 9.301,00	€ 29,00 € 269.729,00

## 2) Via ALBERTO SALVADEO

### *Zone industriali normali di completamento*

Fg. 9 mappale 962	mq. 916,00	
Fg. 9 mappale 960	mq. 1.025,00	
Fg. 9 mappale 974	mq. 743,00	
Fg. 9 mappale 819	mq. 252,00	
	-----	
	mq. 2.936,00	€ 23,00 € 67.528,00

## 3) Vicolo PISTA

### *Zone residenziali B1 di completamento dense*

Fg. 9 mappale 1103	mq. 655,00	
Fg. 9 mappale 1112	mq. 721,00	
Fg. 9 mappale 1114	mq. 721,00	
Fg. 9 mappale 1115	mq. 726,00	
Fg. 9 mappale 1116	mq. 740,00	
	-----	
	mq. 3.563,00	€ 33,00 € 117.579,00

**4) Via DON CARLO PENSA**  
**Zone residenziali B4 di completamento rade**

Fg. 10 mappali 247 + 255	mq. 802,00	
Fg. 10 mappali 246 + 254	mq. 808,00	
Fg. 10 mappali 245 + 253	mq. 835,00	
Fg. 10 mappale 242	mq. 897,00	
	-----	
	mq. 3.342,00	€ 27,00 € 90.234,00

**5) Via 1 MAGGIO**  
**Zone residenziali B3 di completamento semirade**

Fg. 3 mappale 38/parte	mq. 1.500,00	€ 29,00 € 43.500,00
------------------------	--------------	---------------------

**6) Via MARCONI**  
**Zone residenziali B3 di completamento semirade**

Fg. 10 mappale 483	mq. 1.313,00	€ 29,00 € 38.077,00
--------------------	--------------	---------------------

**7) Via PIAVE**  
**Zone industriali soggette a Piano di Lottizzazione in fase di completamento**

Fg. 10 mappale 503	mq. 368,00	
Fg. 10 mappale 504	mq. 1.605,00	
Fg. 10 mappale 508	mq. 715,00	
Fg. 10 mappale 509	mq. 742,00	
Fg. 10 mappale 507	mq. 1.779,00	
Fg. 10 mappale 505	mq. 1.630,00	
Fg. 10 mappale 506	mq. 72,00	
Fg. 10 mappale 511	mq. 118,00	
Fg. 10 mappale 513	mq. 206,00	
Fg. 10 mappale 514	mq. 149,00	
Fg. 10 mappale 515	mq. 684,00	
	-----	
	mq. 8.068,00	€ 17,00 € 137.156,00

**8) Via MALASPINA**  
**Zone residenziali C soggette a Piani di Lottizzazione in fase di completamento**

Fg. 3 mappale 290	mq. 1.027,00	
Fg. 3 mappale 291	mq. 955,00	
Fg. 3 mappale 292	mq. 956,00	
Fg. 3 mappale 304	mq. 1.093,00	
Fg. 3 mappale 305	mq. 1.100,00	
Fg. 3 mappale 341	mq. 1.153,00	
	-----	
	mq. 6.284,00	€ 30,00 € 188.520,00



**9) Via DOTT. STRADA**

***Zone residenziali B3 di completamento semirade***

Fg. 9 mappale 50/parte                      mq. 2.006,00                      € 29,00 € 58.174,00

**10) Aree di trasformazione soggette a Piano di Lottizzazione residenziale**

PL1    Fg. 10 mappale 67/parte    mq. 18.000,00

PL2    Fg. 10 mappale 16                      mq. 12.150,00

PL3    Fg. 10 mappale 15                      mq. 29.800,00

PL4    Fg. 10 mappale 67/parte    mq. 30.000,00

PL5    Fg. 10 mappale 61/parte    mq. 8.520,00

-----

mq. 98.470,00



€ 25,00 € 2.461.750,00

**11) Aree di trasformazione soggette a Piano di Lottizzazione industriale**



PLI1 e PLI2    Fg. 10 map. 595, 597, 599mq. 22.500,00

PLI3            Fg. 10 map.    596, 598, 600    mq. 55.000,00

-----

mq. 77.500,00

€ 17,00 € 1.317.500,00





# COMUNE DI SCALDASOLE

Provincia di Pavia

Via XI Febbraio, 7

Tel. 0382.997454 – Fax 0382.996396

Cod. Fisc. 00482750189

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO :** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DEL VERSAMENTO ORDINARIO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI E DELLA SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2015.

**Parere di regolarità tecnica :**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - 174 e ai sensi dell'art. 147 bis., comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267e successive modificazioni e/ o integrazioni..

Scaldasole, lì 10.11.2014

Il Responsabile del Servizio  
AMMINISTRAZIONE GENERALE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
F.to GATTI Rag. Debora

**Parere di regolarità contabile :**

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 ai sensi dell'art. 147 bis., comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267e successive modificazioni e/ o integrazioni..

Scaldasole, lì 10.11.2014

Il Responsabile del Servizio  
AMMINISTRAZIONE GENERALE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
F.to GATTI Rag. Debora

**Controllo di regolarità amministrativa contabile**

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis- comma 2- del D.Lgs. 18 agosto 2000m n. 267.

Scaldasole, lì 10.11.2014

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maranta COLACICCO

Pareri inseriti nella deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 85 del 12.11.2014.

# COMUNE DI SCALDASOLE

(PV)

## IL REVISORE DEI CONTI

del Comune di Scaldasole (PV) , Dott. Ernesto Pollini, chiamato ad esprimere un parere sulla proposta di cui allo schema di deliberazione n. 85 del 12.11.2014 ad oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DEL VERSAMENTO ORDINARIO DELL’IMPOSTA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI E DELLA SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO PER L’ANNO 2015.”, disposto per l’adozione da parte della Giunta Comunale;

visto l’art. 239, primo comma, lettera b), del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000,  
e visto il regolamento di contabilità;

stante la previsione normativa circa l’espressione da parte dell’organo di revisione di un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti

### tenuto conto che

le circostanze esposte sono condivise e la proposta è ragionevole per quanto motivato;

### precisato

che viene ritenuto utile acquisire altresì il parere del responsabile del servizio economico finanziario di copertura e non pregiudizio degli equilibri finanziari ed economici stabiliti nel bilancio;

### rilevato che

dai prospetti predisposti in sede dell’ultimo consuntivo approvato ed elaborati dall’ufficio di ragioneria a norma delle vigenti disposizioni legislative l’Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria e pertanto non soggiace ai controlli centrali;

### ESPRIME

Per quanto di competenza parere favorevole all’approvazione sulla citata proposta.

Scaldasole, lì 10.11.2014

IL REVISORE DEI CONTI  
F.to Dott. Ernesto Pollini

Fatto, letto e firmato.

**IL PRESIDENTE**  
F.to BONANDIN Alberto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maranta COLACICCO

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione on line, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Scaldasole, li 1/12/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maranta COLACICCO

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si dà atto che la presente deliberazione contestualmente all'affissione all'Albo, pubblicazione on line, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari per la relativa comunicazione.

Scaldasole, li 1/12/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maranta COLACICCO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Scaldasole, li 1/12/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Maranta COLACICCO

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Scaldasole, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**